

## MODELLI DI GIUSTIZIA

### **Giustizia punitiva-retributiva/general-preventiva**

(antico testamento: legge del taglione, retribuire il male col male, il reato con la pena)

Illuminismo, Scuola Classica post Ancien Régime, rivendica diritto penale garantista introducendo principi di legalità, imputabilità, offensività, materialità del reato personalità della pena e colpevolezza e presuppone l'esercizio di un'azione di prevenzione generale, in quanto gli individui, messi di fronte a leggi giuste e chiare, essendo in grado di scegliere liberamente, più difficilmente avrebbero compiuto azioni criminose: colpire il reo nei suoi diritti tanto quanto il delitto da lui commesso ha colpito i diritti altrui è necessario e sufficiente per trattenere i consociati dal delinquere

### **Giustizia rieducativa/special-preventiva**

Scuola Positiva, la minaccia del carcere non è servita a ridurre il tasso di criminalità. Si sposta l'attenzione dal reato alla figura del delinquente, considerato come l'unico oggetto suscettibile di conoscenza all'interno del processo penale.

Il diritto penale si affida per la prima volta agli studi psico sociali per rinvenire possibili trattamenti riabilitativi della personalità del reo, tentando di risolvere per tale via il problema della recidiva.

Nasce il doppio binario: pene e misure di sicurezza.

(viene attuato con il Welfare State)

E' il sistema recepito anche dalla nostra costituzione:

#### **art. 27 Costituzione:**

1. La responsabilità penale è personale.
2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla **rieducazione** del condannato.
4. Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Il sistema della giustizia rieducativa entra in crisi negli anni '70 quando viene constatato l'aumento della criminalità (il modello riabilitativo, da solo, non funziona per la prevenzione dei reati)

Il modello collassa definitivamente negli anni '80, crisi del Welfare State, crisi della funzione rieducativa e preventiva, crisi delle effettività della pena (non più certa) e recupero del concetto di “retribuzione” ma non come funzione della pena ma nel senso di retribuzione materiale della vittima per il danno, anche morale, subito.

### **Giustizia riparativa**

Il conflitto è risolto non attraverso la minaccia della pena ma con strumenti che hanno lo scopo di riparare il danno e favorire la conciliazione tra autore e vittima.

Coinvolgimento di:

- reo
- vittima
- comunità

Scopo:

- cercare insieme soluzioni al conflitto generato dal reato
- riparare il danno
- riconciliare le parti
- rafforzare il senso di sicurezza collettiva

principi su cui si fonda:

- riappropriazione del processo penale da parte dei due attori principali: vittima e reo
- rivalutazione della vittima all'interno del processo: è la vittima che decide le modalità attraverso le quali si considera adeguatamente risarcita in senso morale e materiale.
- affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell'autore del reato direttamente nei confronti della persona offesa
- recupero dell'amministrazione della giustizia da parte della comunità (cd. privatizzazione del conflitto)
- inserimento di nuove figure professionali che prescindono dal sistema di amministrazione della giustizia: il mediatore.

## **MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL MODELLO RIPARATIVO**

**Obiettivo**, a prescindere dalle modalità di attuazione del modello: soddisfazione della vittima

### **Modalità di esecuzione della giustizia riparativa:**

Approccio impersonale:

- **Risarcimento del danno e riparazione delle conseguenze del reato:**  
in termini economici (risarcimento monetario del danno patrimoniale e non patrimoniale);  
con prestazione lavorativa gratuita volta alla riparazione del danno;  
con scuse e chiarimenti nei confronti della persona offesa.

e/o

Confronto diretto tra vittima e autore del reato:

- **mediazione-riparazione**

Nella mediazione la finalità esclusiva non è quella del risarcimento ma predilige aspetti comunicativi-relazionali tra vittima e autore.

## DISPOSIZIONE AULA PENALE

GIUDICE

P.O.-  
testimone

PUBBLICO  
MINISTERO

IMPUTATO


P.O.  
Costituita  
PARTE CIVILE

**Mediazione:** *“è uno dei nomi assegnati, in questo momento storico e in questo contesto culturale, a qualcosa che è sempre avvenuto, continua e probabilmente continuerà ad avvenire, pur con altri nomi ed in altre forme: che cioè degli uomini siedano con le spalle verso l'esterno e i petti e i visi verso l'interno di una struttura più o meno somigliante a un cerchio, e che si guardino e si parlino al cospetto dei valori fondamentali, specie quando questi valori sono stati discussi, violati, feriti”* (L. Lenzi, Mediazione e verità: oltre-passare le emozioni, in Dignitas, percorsi di carattere e giustizia. Marzo 2004).


L. Lenzi: docente di teologia morale e mediatore dell'Ufficio di mediazione di Bergamo.

## DISPOSIZIONE IN MEDIAZIONE

*Mediazione tradizionale*



*Mediazione trasformativa*



## GENESI DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA

**Il termine “mediazione” è stato utilizzato per la prima volta da Hegel (1800)** per intendere il *rapporto dialettico tra tesi e antitesi, da cui in sostanza deriva la sintesi, ossia la “relazione” fra i due termini attraverso un procedimento logico, un sillogismo.*

Nello stesso periodo in Italia nasce e si sviluppa la **Scuola positiva del diritto** che, oltre a introdurre il concetto di *pericolosità sociale* e quindi a concentrarsi non più o soltanto sul reato in astratto ma sul delinquente concreto, si sofferma per la prima volta sullo studio della *vittima del reato*, quindi anche sul suo punto di vista rispetto al reato e su come possa aver inciso sulla commissione del crimine.

Allora, però l'istituto della mediazione era ancora estraneo al neonato Stato italiano.

La mediazione penale ha ricevuto applicazione in Italia solo recentemente, con la *crisi dello stato sociale-interventista* (anni '70-'80) a cui è legata l'insostenibilità del carico giudiziario e la *crisi della funzione special-preventiva della pena*.

Negli ultimi anni si è cominciato così a far ricorso alla c.d. **giustizia di prossimità** (più prossima al cittadino e alla comunità),

cioè ad una *soluzione extragiudiziarica dei conflitti* interpersonali con strumenti alternativi come la mediazione, dapprima in campo **civile** (es. mediazione in familiare in caso di separazione dei coniugi), spesso prevedendola addirittura obbligatoria, quindi come condizione di procedibilità giudiziaria (es in materia di responsabilità medico-sanitaria, condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, bancario e assicurativo), poi in campo **penale** quale tecnica di definizione del conflitto interpersonale volta a favorire la riconciliazione (morale) tra l'autore e la vittima del reato e la riparazione (materiale) del danno cagionato.

L'attenzione si sposta dalla tutela della collettività in generale alla vittima del reato.

## MEDIAZIONE IN GENERALE

*Successo della mediazione è comprovato dallo sviluppo di varie*

*Tipologie di mediazione:*

- **mediazione penale**
- **Mediazione sociale** (*es. nella risoluzione dei conflitti nascenti tra negozianti regolari e venditori abusivi in una medesima zona commerciale*)
- **Mediazione scolastica** (*es. nella risoluzione di problematiche in ambito scolastico come piccoli atti di vandalismo o incapacità comunicative tra alunni e personale docente*)
- **Mediazione ambientale** (*per la risoluzione di potenziali conflitti tra cittadini e pubblica amministrazione, come per la realizzazione di un parcheggio in zona verde o di una discarica o un inceneritore*)
- **Mediazione familiare** (*es. per tentare di ricomporre il conflitto instauratosi tra coniugi prima che questi inizino il penoso iter legale delle separazioni coniugali*)

Cosa hanno in comune?

Le finalità di difesa sociale, cioè di risoluzione dei conflitti sono perseguite

non unicamente attraverso un sistema di giustizia tradizionale, quale organo superiore e staccato dai cittadini,

ma attraverso sistemi in cui i cittadini si riappropriano del conflitto.

**GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE (art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale)**

## **1) PRINCIPI E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (artt. 1-12)**

## **2) ALTRI ARTICOLI COSTITUZIONALI E LEGGI COSTITUZIONALI– PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTI (riconosciuti dalle Nazioni civili) E NORMATIVA COMUNITARIA (Direttive e Regolamenti)**

### **art. 10 costituzione**

*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.*

(laddove mancano degli accordi internazionali espressi/scritti, si riconoscono quei principi che si sono formati per *diuturnitas* ed *opinio iure ac necessitatis*)

### **Art. 11 costituzione**

*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.*

## **3) LEGGI DELLO STATO E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: Decreti Legislativi e Decreti Legge)**

## **4) LEGGI REGIONALI nelle materie ad esse affidate dalla costituzione)**

**5) NORME SECONDARIE** (es. **Regolamenti** emanati dal potere esecutivo nell'esercizio di autonomia normativa. Hanno la funzione di specificare la legge, per renderla più facilmente applicabile alle situazioni concrete)

**6) USI NORMATIVI:** definiti anche consuetudine che nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (ripetitività: *diuturnitas*), sino a che è sentito come obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutti(*opinio juris seu necessitatis*).

Esistono consuetudini:

- *secundum legem*: richiamata dalle leggi scritte;
- *praeter legem*: regola materie non disciplinate dalle fonti scritte.
- *contra legem*: contro la legge o un regolamento e quindi non ha alcun valore giuridico.

## **Art. 111 Costituzione**

*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*

*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.*

*Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.*

*Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.*

*La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.*

*Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati .*

*Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.*

*Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.*

## **Art. 112 Costituzione**

*Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.*

**Art. 125 disp.att.c.p.p. (Richiesta di archiviazione) 1.** *Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi*

*acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio.*

Applicazione non rigorosa del principio di obbligatorietà dell'azione penale: **sentenza Corte Costituzionale 15 febbraio 1991, n. 88** (“*Il processo non deve essere instaurato quando si appalesa oggettivamente superfluo*”)

**Superfluità:** non utilità a perseguire un fatto che, seppur astrattamente previsto dalla legge come reato, ha perso i requisiti di offensività/lesività, come nel caso di risarcimento del danno che, di fatto, riduce il disvalore sociale della condotta di reato.

Proprio per consentire di ridurre il disvalore sociale è previsto l'istituto della remissione della querela, che tuttavia non previene la procedibilità, ma estingue il reato ex post.

#### **Art. 152 c.p.**

*Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la **remissione** estingue il reato. La remissione è processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.*

*La remissione **non può essere sottoposta a termini o a condizioni**. Nell'atto di remissione **può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno**.*

#### **Art. 339 c.p.p.**

*1. La **rinuncia** espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.*

*2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.*

*3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.*

#### **Art 27, comma III, costituzione**

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

Oggi, nel sistema di giustizia riparativa il concetto di rieducazione (quindi la special prevenzione) passa anche attraverso la mediazione e le altre forme di giustizia riparativa.

### **Art 2 costituzione**

*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

Soprattutto per il minorenni la mediazione è considerata sede d'elezione post reato nella quale sviluppare la personalità e adempiere al proprio dovere di solidarietà nei confronti della vittima del reato e della comunità.

### **Art 3 costituzione**

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

Attraverso la giustizia di prossimità, quindi attraverso la mediazione e i modelli di giustizia riparativa la comunità si riappropria della gestione e della risoluzione dei conflitti sociali.

## **MEDIAZIONE NELLA NORMATIVA COMUNITARIA:**

DIRETTIVA 2012/29/UE: Progressiva sensibilizzazione verso la vittima del reato: un nuovo impulso alla mediazione.

Il fulcro della Direttiva è infatti costituito proprio dalla giustizia riparativa, tanto da essere trattata e definita fin dal suo primo articolo.

### **Mediazione penale**

La **giustizia riparativa** ha l'obiettivo di affrontare gli effetti che derivano dalla commissione di un reato includendo:

- la riparazione *materiale* del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- l'attenzione ai *bisogni emotivi* della vittima;
- la gestione del conflitto tra vittima e reo e, a livello più esteso, tra le rispettive famiglie e/o comunità di appartenenza.

La **Direttiva 2012/29/UE** all'art. 1, definisce “giustizia riparativa”, *“qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale”*

Nello stesso senso anche la più recente **Raccomandazione del Consiglio d'Europa 2018/8** dedicata alla giustizia riparativa in ambito penale la definisce come *“qualsiasi procedimento che consente a chi è stato offeso (harmed) dal reato (crime) e a chi è responsabile di tale offesa (harm), se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato (offense) mediante l'aiuto di un terzo appositamente formato (facilitator)”*

Analogamente, la **Risoluzione n. 12/2012 del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU**, recante *Principi base sul ricorso alla giustizia riparativa in ambito penale*, definisce come Giustizia riparativa *“qualsiasi procedimento in cui la vittima e l'autore del reato e, ove opportuno, qualsiasi altro individuo o membro della comunità lesi da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore”*

**Etimologia del termine “mediare”:** aprire nel mezzo

rimanda alla possibilità che le parti in conflitto possano *riallacciare la comunicazione relazionale* interrotta dal conflitto.

Alla “*bilancia e alla spada*” utilizzate nell'aula penale si affiancano “*l'ago e il filo*” utilizzati nella mediazione.

**La mediazione penale odierna** muove dall'idea di **mediazione reo-vittima**:

*“processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutro tenta, mediante scambi fra le parti, di permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone”* (Bonafé-Schmitt, 1992) e a trovare nuove soluzioni sottoforma di riparazione “simbolica” prima ancora che “materiale” (Ponti, 2008).

Viene **valorizzato l'aspetto relazionale del conflitto** nascente da reato, per affrontarlo in modo costruttivo. Il mediatore è di mero ausilio alle parti alla cui libera determinazione è affidata la riparazione delle conseguenze e la collaborazione per trovare una soluzione mutualmente vantaggiosa.

**Benefici per il reo:**

possibilità di *prendere coscienza delle conseguenze materiali e umane della propria condotta* con l'effetto di responsabilizzarsi e sottrarsi al processo di stigmatizzazione che il procedimento penale comporta

e, dal punto di vista ancor più utilitaristico, limitare le conseguenze sanzionatorie riconnesse al suo epilogo.

**Benefici per la vittima:**

possibilità di comprendere il comportamento del reo e il suo movente, l'esperienza del suo pentimento

e, dal punto di vista economico-utilitaristico, ottenere una riparazione soddisfacente.

L'essenza della mediazione è la riconciliazione tra la vittima e l'autore del reato e la riparazione diretta di eventuali danni subiti.

**Obiettivi principali della mediazione penale** possono essere così riassunti (Ponti, 2008):

- il *riconoscimento della vittima* (farla sentire protagonista delle proprie emozioni superando sentimenti di vendetta e rancore)
  
- la *riparazione dell'offesa* nella sua dimensione globale (sia nella componente *economica* che *emozionale*)
  
- l'*autoresponsabilizzazione del reo*
  
- il *coinvolgimento della comunità* nel processo di riparazione
  
- il *contenimento dell'allarme sociale*.

Rubricata: **“NORME MINIME IN “MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO”**

**VITTIMA**

*“persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato” (c.d. vittima primaria)*

ovvero

*“il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona” (c.d. vittima indiretta)*

**Diritti della vittima riconosciuti dalla Direttiva:**

- ottenere dettagliate *informazioni* sul procedimento (vedasi nuova informativa ex art. 415 bis c.p.p.);
- diritto di accesso ai servizi di assistenza;
- diritti di partecipazione al procedimento penale:
- diritto alla protezione;
- diritto a beneficiare dei servizi di giustizia riparativa, definita, nell'art. 2, comma 1, lett. d) come *“ogni procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle controversie [difficulté/matters] sorte nel reato con l'aiuto di un terzo imparziale [tiers indépendant/impartial third party]*

Una prima risposta del legislatore italiano alla Direttiva comunitaria è stata la **LEGGE 67/2014**

che, novellando il codice penale e il codice di procedura penale ha previsto per reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni, la sospensione del processo per **MESSA ALLA PROVA ADULTI** (nella quale sono avviabili percorsi di mediazione), istituito fino ad allora proprio unicamente del procedimento penale minorile

La “completa” applicazione della Direttiva UE è avvenuta però con il

**DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212**

**Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2016)**

*Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;*

*Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;*

*Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;*

*Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'articolo 1 nonché l'allegato B;*

*Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;*

*Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2015;*

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;*

*Emana*

*il seguente decreto legislativo:*

*Art. 1*

***Modifiche al codice di procedura penale***

1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo 90 (Diritti e facoltà della persona offesa da reato)**:

1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;

b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti:

«**Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa).** - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;

c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato;

h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, **o attraverso la mediazione**;

o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di

sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

**Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione).**

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e' altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

**Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilita').**

- 1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambito di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.»;

c) al comma 4 dell'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.»;

d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente:

**«Art. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete).**

1. L'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

3. *L'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.*

4. *La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»;*

*e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'»;*

*f) al comma 1-ter dell'articolo 351 e' aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»;*

*g) al comma 1-bis dell'articolo 362 e' aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»;*

*h) al comma 1-bis dell'articolo 392 e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»;*

*i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:  
«5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»;*

*l) all'articolo 498, il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette.».*

## AUTORE DEL REATO

Direttiva-considerando n. 12:

*“Auteur de l’infraction/offender: persona **condannata** per un reato ovvero una persona **indagata o imputata** prima dell’eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna, fatta salva la presunzione di innocenza.”*

## MEDIATORE

L’art. 25.4. con riferimento agli *“operatori dei servizi di giustizia riparativa”* ne richiede una *“adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime”* e *l’espletamento dell’attività “in modo imparziale, rispettoso e professionale”*

La definizione è identica a quella contenuta nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (99)19 *“sulla mediazione in materia penale”*.

La Raccomandazione adotta lo stesso sintagma *“tiers indépendant/impartial third party”*, con l’aggiunta, tra parentesi, di *“mediateur/mediator”* chiarendo poi che la mediazione dovrebbe essere condotta in modo imparziale [manière impartiale/impartial manner], sui fatti della controversia e in funzione delle esigenze e della volontà delle parti, garantendo la loro *“dignità”* e che *“agiscano con reciproco rispetto”*.

## REATO

La Direttiva, al considerando n. 9, definisce il reato *“non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime, che, come tali, dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta”*.

La definizione di reato muove da un assunto/critica ai sistemi tradizionali di giustizia degli Stati membri, fino ad allora attenti unicamente ad assolvere alla funzione general e special preventiva del sistema processuale e sanzionatorio più che a trattare con particolare attenzione la vittima di reato.

Per la Direttiva la funzione fondamentale e primaria della giustizia penale deve essere quella di **soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima**, di cui è necessario tenere maggiormente in conto, alla luce del danno fisico, psicologico, materiale e anche sociale subito.

Ogni misura deve facilitare una *“eventuale riconciliazione tra la vittima e l’autore del reato”*.

In questo senso sono stati previsti dalla Direttiva dei **LIMITI ALL’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA** (art. 12 Direttiva)

- “si ricorre ai *servizi di giustizia riparativa* soltanto se sono nell'interesse della vittima”;
- “in base a eventuali considerazioni di sicurezza della vittima”;
- solo se c'è “consenso libero, informato (in merito al procedimento, al suo potenziale esito, alle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo, che, raggiunto volontariamente, può essere preso in considerazione ogni eventuale procedimento penale ulteriore) e revocabile in qualsiasi momento”;
- “riservatezza delle discussioni [...] che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa, successivamente divulgabili solo con l'accordo delle parti”;
- riconoscimento, da parte dell'autore del reato, dei fatti essenziali del caso.
- 

## CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA MEDIAZIONE PENALE ANCHE ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA UE

La mediazione è

*volontaria,*

*consensuale,*

*confidenziale,*

*gratuita.*

### VOLONTARIETA'

Nella Raccomandazione (99)19 del Consiglio d'Europa si afferma: “*la **partecipazione volontaria** è un elemento indispensabile della mediazione in tutte le sue forme poiché essa non può aver luogo se le parti non vi consentono liberamente e volontariamente.*”

La mediazione è **volontaria** perché l'intero programma si regge completamente sulla sola volontà collaborativa delle parti (vittima e reo), in quanto il mediatore non può imporsi e decidere al posto delle altre due parti.

### CONSENSUALITA'

E' **consensuale**, perché ogni esito, materiale o simbolico, positivo o negativo, è frutto dell'incontro e dello scambio interpersonale; proprio il consenso individua uno spazio originale della giustizia riparativa.

## CONFIDENZIALITA'/RISERVATEZZA

E' **confidenziale** perché quanto emerge durante gli incontri rimane a conoscenza solo dei diretti interessati (le parti firmano il modulo di riservatezza).

## GRATUITA'

A tutte queste caratteristiche è da aggiungersi un'altra: è un'attività completamente **gratuita** per i due attori della fattispecie, in quanto in nessun momento viene richiesto loro di pagare questo “servizio” (a differenza della mediazione civile).

## INCONTRO/RACCONTO

Il racconto dà la possibilità al reo e alla vittima di poter raccontare il proprio punto di vista, il proprio vissuto di fronte al reato, che porta ad una comprensione condivisa dalla realtà. Ciò che sta al centro del racconto è la realtà soggettivamente vissuta (e non la verità processuale).

## RUOLO DEL MEDIATORE, DELLA VITTIMA E DEL REO IN GENERALE

(AL DI LA' DELLA DIRETTIVA UE)

### MEDIATORE

chi è il mediatore e qual è la sua formazione?

Terzo neutrale ed imparziale

**neutrale** rispetto alle parti in conflitto, che

- nel senso della *mediazione tradizionale* dal punto di vista operativo favorisce la comunicazione
- o, secondo le tecniche di *mediazione trasformativa*, trasforma le parti in conflitto in persone che comunicano.

**Indipendente** rispetto alle parti in conflitto (*super partes*)

**non ha altro potere che quello riconosciuto dagli** dalle parti

**compito:**

- *creare un campo neutro, una situazione neutrale* in cui reo e vittima possano incontrarsi e riconoscersi reciprocamente come persone;
- *aiutare le parti a individuare una possibile soluzione* circa il conflitto che le oppone, valorizzandone i rispettivi ruoli

Egli è un **facilitatore della comunicazione**: non si sostituisce alle parti ma consente a queste di trovare un modo diverso di comunicare e una visione del conflitto che include anche la visione dell'altro creando un clima di accoglienza.

La mediazione può essere svolta anche da una **équipe di mediatori**, nessuno dei quali assume una posizione direttiva nei confronti degli altri

**Requisiti principali del mediatore:**

- *capacità di farsi percepire* (non soltanto “essere” ma anche “apparire”) come un *terzo neutrale*, senza imporre soluzioni;
- *capacità comunicative e negoziali*, di ascolto dell'altro e di interpretazione anche dei silenzi;
- *abilità nella raccolta di informazioni*, utili per organizzare e strutturare l'intervento;
- *pazienza*;
- *flessibilità*;
- *doti di empatia* (saper comprendere l'altro emotivamente senza farsene condizionare)

## **Categorie di mediatori nel contesto europeo:**

### **Professionisti:**

ricevono un regolare salario

hanno occupazione stabile.

Reclutati *ad hoc* per svolgere attività di mediazione (Austria, Belgio, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Danimarca, Svezia: gruppi specializzati di polizia; Germania, Francia, Italia e Spagna :assistenti sociali operanti presso uffici giudiziari o governi locali)

**Volontari:** non hanno né stabile occupazione né regolare salario (Inghilterra, Galles, Norvegia, Finlandia e Polonia)

### **Processo di formazione dei mediatori professionisti:**

“confuso” e “contraddittorio”: non esiste un *iter* formativo che converga in un'unica direzione;

- nella maggioranza dei paesi vengono reclutati mediatori qualificati e con esperienza, quindi con previsione di un periodo di formazione breve;
- in altri sono reclutati soggetti privi di esperienza e comunque con periodi brevi di reclusione.
- In Italia la formazione è più lunga rispetto alla maggioranza delle altre nazioni e adotta il metodo dell'apprendistato: il neo-reclutato viene affidato ad una persona esperta che fungendo da supervisore gli insegna il lavoro, integrato con corsi teorici di formazione e di aggiornamento continuo.

### **Condizioni di incompatibilità (generanti difetto di imparzialità e terzietà):**

- relazioni di tipo familiare, sociale o lavorativo con una delle parti;
- coinvolgimento professionale nel processo penale (giudici, avvocati, periti, ecc.)
- l'operatore dei Servizi che ha seguito il caso può essere coinvolto solo ed esclusivamente nella fase relativa alla proposta di mediazione.

## VITTIMA

Chi è la vittima?

Il linguaggio giuridico, *rectius*, il codice penale e di procedura penale non conoscono il termine “Vittima”,

ma quello di **persona offesa** da reato (soggetto protetto dalla norma penale, il titolare del bene giuridico protetto),

distinta da quella del **danneggiato** (soggetto che ha subito un danno economicamente valutabile).

Il termine “**vittima**” è stato invece utilizzato dalla normativa europea, prima ancora della Direttiva UE del 2012, dalla decisione quadro del Consiglio dell'U.E. del 15 marzo 2001, definendola come “*la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali, direttamente causati da azioni o da omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale degli Stati membri*”.

## REO

Chi è l'**autore del reato**?

Per il diritto penale è *colui che ha commesso, con dolo o colpa, il fatto materiale tipico previsto dalla legge come reato*.

Essere autore del reato *non significa di per sé essere imputabile o punibile* per il suo compimento.

*Non è imputabile*, oltre a chi è totalmente incapace di intendere e volere (a cagione di malattia, ovvero di cronico stato di tossicodipendenza o ubriachezza, ecc.), il minore di anni 14 (presunzione assoluta di incapacità di intendere e volere). Per il minore ultra quattordicenne – infra diciottenne il giudice dovrà di volta in volta valutarne l'effettiva capacità di intendere e volere e la maturità (presunzione relativa).

## MEDIAZIONE E TIPOLOGIA DI REATI

Le tecniche conciliative sono **più adatte in relazione ai reati che non destino rilevante allarme sociale** e questo spiega perché, storicamente, uno dei primi campi di applicazione della mediazione, oltre che nel *Processo Minorile*, è stato quello dei *reati di competenza del Giudice di Pace*.

Per lo più la mediazione è proficuamente applicabile nei reati

**contro il patrimonio**

o **contro la persona di non particolare gravità** (es. diffamazione, lesioni lievi o minacce), poiché l'atteggiamento della vittima varia in relazione alla gravità del reato subito.

In genere, di fronte a **reati gravi** la vittima non è proclive a soluzioni stragiudiziali, ma ha atteggiamento vendicativo e pretesa punitiva nei confronti del reo.

Per **reati bagatellari** la ricomposizione dei rapporti sociali attraverso condotte riparatorie è più facilmente realizzabile

ma la tenuità dell'illecito non rappresenta una *condicio sine qua non* della mediazione.

Gli strumenti di giustizia riparativa

- non appaiono idonei per i **reati senza vittima** (es. spaccio di sostanze stupefacenti)
- mentre è utilizzabile per i **reati plurioffensivi** (es. falso in atto pubblico).

**Motivazioni che possono spingere le parti a venirsi incontro nella mediazione penale:**

- **vittima:** *ristoro economico* per il danno subito;
- **reo:** *resipiscenza* oppure scopo utilitaristico di *evitare la pena*

## FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE

**Definizione di Procedimento** (Prof. Conso): “*serie cronologicamente ordinata di atti tale per cui il compimento di un atto fa sorgere l'obbligo di compiere l'atto immediatamente successivo*”

### FASI:

- 1) **indagini preliminari** (**indagato**: persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)
- 2) **udienza preliminare** (solo per reati più gravi)
- 3) **giudizio** (contenente la sottofase del **dibattimento**)
- 4) **esecuzione** (carcere o misure alternative)

Si parla di **Processo** solo nel momento in cui viene formulato il capo di imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio in esito alle indagini preliminari o dell'udienza preliminare)

**Imputato**: persona a cui viene contestato il reato con la richiesta di rinvio a giudizio.

## AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE NEL PROCESSO PENALE

### 1) SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DI PACE

Con l'emanazione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante “Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”, il Governo ha dato attuazione alla “mini rivoluzione” nel processo penale, operata dalla legge delega 468/99 (c.d. Legge Carotti), consistente nella devoluzione alla *magistratura onoraria* della competenza a giudicare una serie di reati minori, ascrivibili sotto il profilo criminologico alla *micro-conflittualità privata*:

- lesioni personali colpose;
- lesione personale dolosa lieve;
- minaccia;
- omissione di soccorso;
- diffamazione;
- furti punibili a querela della persona offesa;
- sottrazione di cose comuni;
- danneggiamento;
- invasione di terreni ed edifici;
- reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro mesi ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non superiore a quattro mesi.

La legge delega e il decreto legislativo recepiscono i citati orientamenti di riforma del diritto penale e processuale tesi all'introduzione di nuovi sistemi di tutela dei diritti soggettivi e di governo dei conflitti interindividuali:

la mediazione penale

e il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'**art. 21** del D.Lgs. 274/2000 la persona offesa, in caso di reato procedibile a querela, può *citare direttamente a giudizio il reo*.

Il momento di massima espressione della tutela della vittima è individuato nel **tentativo di conciliazione – anche avvalendosi dell'Ufficio di Mediazione Penale - che il Giudice di Pace deve obbligatoriamente esperire** ai sensi dell'**art. 29**, comma IV, D.Lgs. 274/2000 in caso di reato procedibile a querela.

Art. 29: "*Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela (ndr. compreso il caso in cui l'imputato sia stato citato direttamente a giudizio dalla persona offesa) e quando , **promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini della deliberazione***".

La norma in questione attribuisce al Giudice di Pace un ruolo di mediazione e di composizione degli interessi in conflitto, da svolgersi nell'udienza di comparazione delle parti (e fino all'emissione della sentenza, termine ultimo per la remissione di querela.

L'udienza di comparazione ha lo scopo primario di "*favorire nei reati perseguibili a querela, la composizione conciliativa, e comunque evitare ove possibile di procedere al dibattimento*", che rappresenta l'unica modalità di definizione "ordinaria" del processo dinanzi al Giudice di Pace, che non prevede l'applicazione di riti alternativi.

[**Anomalia del sistema di tutela:** a Firenze, come in altri Fori, è invalsa la prassi secondo la quale **il Pubblico Ministero, molto spesso, rivolge alla persona offesa la domanda se intenda proseguire il giudizio o rimettere la querela**, pertanto in questo caso viene *scavalcato il Giudice, il mediatore e manca un soggetto terzo che tenti la conciliazione* perché il Pubblico Ministero è parte processuale, manca di fatto la figura del mediatore ma, soprattutto, manca un vero e proprio tentativo di conciliazione perché lo sforzo del Pubblico Ministero è veramente minimale e ha una finalità istituzionale diversa; egli non giudica, non media, ma ha l'esercizio dell'azione penale.]

La fase della **mediazione** è stata collocata *al di fuori del processo*:

- attribuendo al Giudice una limitatissima conoscenza degli atti
- e stabilendo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dalle parti nel

corso dell'attività di composizione bonaria della controversia, attività affidata a un soggetto che non è parte processuale.

Per accentuare il carattere di terzietà del mediatore, l'art. 29 D.Lgs. 274/2000 ha previsto che il Giudice di Pace possa avvalersi dell'attività di mediazione dei centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

Il buon esito della conciliazione comporta l'**estinzione del reato** (sentenza di non doversi procedere).

Il D.lgs 274/2000 definisce, altri due fondamentali istituti connessi (o comunque "connettibili" in via interpretativa) alla pratica mediatrice.

Prima di tutto l'**art 34**, che prevede l'"**esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto**".

Può essere qualificato come particolarmente **tenui** il fatto, quando: "*[...] rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato*".

Emerge chiaramente dal disposto dell'art. 34, la presa di coscienza del legislatore circa la virtualità stigmatizzante delle conseguenze dell'esercizio dell'azione penale, foriera di pregiudizi concreti circa il lavoro, lo studio, la famiglia e la salute dell'imputato. È per questi rilevanti motivi che nel caso di "*tenuità del fatto*", ovvero della sproporzione tra il disvalore sociale del comportamento astrattamente sanzionabile e le deleterie conseguenze per il reo dell'attivazione dei meccanismi giudiziari penali, è possibile l'esclusione della procedibilità

La mediazione, può costituire un percorso attraverso il quale cercare di addivenire alla riparazione del danno prima dell'esclusione della procedibilità, riparazione cui darebbe adito, seppur in modo indiretto, l'art 34.

Altro varco aperto alla mediazione penale, è rappresentato dall'**art. 35**, che riconosce alla "condotta riparativa" realizzata prima del giudizio, efficacia estintiva del reato:

**Art. 35**, D.Lgs. 274/2000 (**estinzione del reato per condotta riparatoria**): "*Il Giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il*

*risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".*

Un ultimo spazio per la mediazione potrebbe ricavarsi da un'interpretazione teleologica dell'**art. 54**: *"Il Giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato".*

## **2) SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

**Messa alla prova.** E' assimilabile alla mediazione soltanto in maniera approssimativa perché il ruolo di mediazione viene svolto dal Giudice *"sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio assistenziali degli enti locali e con gli Uffici di esecuzione penale esterni del Tribunale."*

La messa alla prova può esser richiesta entro la fase dell'udienza preliminare ovvero prima dell'apertura del dibattimento per i procedimenti che "non passano" dall'udienza preliminare.

Tuttavia, per quanto ci occupa, la finalità della messa alla prova può essere conseguita pure indipendentemente dalla predisposizione di pratiche mediative.

In particolare, ai sensi dell'**art. 28** D.PR. 448/1988 è previsto che il giudice minorile possa, con ordinanza, sospendere il processo penale per valutare la personalità del minorente all'esito di un percorso di messa alla prova. L'imputato viene affidato ai servizi sociali minorili per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. La norma specifica, in particolare che *"con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato"*

La MAP e quindi la possibilità di seguire un percorso di mediazione avviene solo in udienza preliminare o in dibattimento, quindi, spesso, dopo molto tempo rispetto alla commissione del reato.

Pertanto, in taluni casi, gli operatori avvertono l'**esigenza di rendere accessibile la mediazione in un momento anteriore e più vicino all'evento-reato**, magari si dalla fase delle indagini preliminari

Per soddisfare tale esigenza viene utilizzato la previsione dell'**art. 9, D.P.R. 448/1988 (accertamenti sulla personalità del minore)**, in base alla quale *“il Pubblico Ministero (ndr. quindi anche in fase di indagini preliminari) e il Giudice acquisiscono elementi circa condizioni e risorse personali, familiari e ambientali dal minore al fine di accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali procedimenti civili. Agli stessi fini P.M. e Giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti”*.

La mediazione può essere determinante anche per emettere una **sentenza di non procedibilità per irrilevanza del fatto** ai sensi dell'**art. 27, DPR 448/1988** (per tenuità del fatto e occasionalità del comportamento).

Si ritiene in tali casi che un fatto, pur non irrilevante in sé, possa essere considerato tale a seguito di un cammino relazionale che conduca le parti a riconoscersi quali membri di una medesima comunità e a condividere la valenza delle sue regole fondamentali.

Ulteriore via per consacrare l'esito di un avvenuto percorso di giustizia riparativa è offerta dal **perdono giudiziale** disciplinato dall'**art. 169 c.p.**

Un'altra strada ancora, sperimentata in alcuni contesti giudiziari è relativa alla **declaratoria di non imputabilità c.d. per immaturità**. In assenza della necessaria consapevolezza da parte del minore al momento della commissione dei fatti per cui si procede, il Pubblico Ministero rileva il difetto del requisito essenziale della imputabilità, che dopo i 14 anni e prima dei 18 è presunta in via relativa. in assenza di circostanze che facciano presumere il contrario. Si ritiene che in questi casi la partecipazione alla mediazione penale o a un percorso analogo del minore immaturo al momento dei fatti, da valutarsi sempre in relazione all'età e alla capacità di discernimento, possa costituire un *momento di responsabilizzazione per il futuro, grazie alla presa di consapevolezza delle conseguenze del comportamento tenuto*.

### **3) SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO NELL'AMBITO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER LA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI**

Dal 2014 l'istituto della messa alla prova è stato previsto anche per i reati commessi da soggetti maggiorenni per reati di competenza del Tribunale ordinario (ammissibile già in fase di indagini preliminari)

Ai sensi dell'art. 464**bis**, comma IV, c.p.p. e 141**ter**, comma III, disp. att. c.p.p., introdotti dal capo II, Legge 28 aprile 2014, n. 67, in esecuzione della messa alla prova per gli adulti è previsto che, oltre al lavoro di pubblica utilità, sia eseguita *“la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, unitamente all'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma, che deve anche prevedere le condotte volte a **promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa**”*.

### **4) DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA**

#### **- CON LA LIBERAZIONE ANTICIPATA**

L'istituto è stato concepito per riconoscere una riduzione di pena (75 giorni ogni 6 mesi) al detenuto che dimostra di partecipare ai percorsi di rieducazione/risocializzazione proposti dal carcere.

Attualmente è invece concessa dai Magistrati di Sorveglianza senza che di fatto il detenuto abbia seguito un serio percorso di risocializzazione.

#### **- CON LA PENA ALTERNATIVA AL CARCERE DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA ex art. 47, comma 7, legge 26 luglio 1975, 354.**

Quando la sentenza diventa definitiva e quindi irrevocabile il Pubblico Ministero notifica al condannato l'*ordine di esecuzione pena* e - se la pena non è superiore a tre/quattro anni (affidamento allargato) - contestualmente notifica *decreto di sospensione* affinché entro 30 giorni egli possa richiedere l'applicazione di misure alternative al carcere, tra le quali l'affidamento in prova ai servizi sociali.

E' misura alternativa al carcere in esecuzione della quale può essere prescritto che *“l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”*.

In tale fase né il Giudice, né il Pubblico Ministero, che è l'organo competente per l'esecuzione delle pene penali, hanno contatto con la vittima, ma solo con il condannato.

L'esito positivo della mediazione e l'eventuale accordo riparativo saranno poi trasmessi (unitamente alla relazione del servizio sociale della giustizia o dell'équipe penitenziaria) al giudice di sorveglianza.

**- DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA ORDINARIA – c.d. MEDIAZIONE PENITENZIARIA ex art. 1, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento penitenziario)**

E' misura connessa alla **riabilitazione/rieducazione** del condannato con trattamento diretto “*a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni sociali e familiari che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale*”.

La mediazione penitenziaria si realizza con la singergia di vari soggetti, soprattutto con la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa (art. 17 Ord. Pen.), gli assistenti sociali (art. 78, Ord. Pen.) e gli operatori di mediazione culturale per gli stranieri (art. 35, Ord. Pen.).

## FASI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DINANZI A GIUDICE DI PACE

IN SEDE DI UDIENZA DI COMPARIZIONE il giudice di pace che ritiene di dover dare la possibilità alle parti di esperire un tentativo di mediazione, ordina al cancelliere di inserire nel verbale di udienza la clausola ex ART 29 CO. 4 DLGS 274/2000; CONTESTUALMENTE RINVIA L'UDIENZA (IL DECRETO PREVEDE NON MENO DI 2 MESI)

IL CANCELLIERE COMPILERÀ APPOSITO MODULO DI INVIO CASO con la sola indicazione del nome delle parti e dei rispettivi legali, l'R.G.-G.D.P., il nome del giudice inviante, e la data dell'udienza di rinvio. Il modulo verrà inviato all'ufficio.

### ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE

SUCCESSIVAMENTE AL TENTATIVO DI MEDIAZIONE l'ufficio invierà l'esito al GdP inviante, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza di rinvio. L'esito conterrà alternativamente le comunicazioni: ESITO POSITIVO; ESITO NEGATIVO; NON LUOGO.

ESITI PROCEDURALI DELLA MEDIAZIONE PENALE: Il principale esito procedurale che la mediazione può produrre nell'ambito del processo penale innanzi al giudice di pace è la **remissione della querela** da parte della persona offesa, con conseguente pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità.

Inoltre il buon esito della mediazione, potendo risolversi nella *riparazione del danno* causato dal reato, può portare ad una pronuncia di **estinzione del reato come conseguenza delle condotte riparatorie tenute dal reo prima dell'udienza di comparizione**, sulla base di quanto previsto dall'art. 35 D.L.vo 274/2000.

## **PROTOCOLLO OPERATIVO DELLA MEDIAZIONE PENALE**

### **PRESSO**

#### **IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE**

Il protocollo si articola in pre-mediazione (fasi 1, 2, 3, 4, 5), mediazione (fasi 6a, 6b, 7, 8) e post-mediazione (fasi 9, 10).

#### **PRE-MEDIAZIONE**

- **INVIO CASO IN MEDIAZIONE:**

Si concretizza nella proposta della mediazione da parte del G.d.P. in sede di udienza di comparizione (dibattimento può anche essere aperto). E' formalmente irrilevante l'opposizione delle parti in udienza.

Riferimenti normativi: art. 29 co. 4 ex D.lgs. 274/2000.

- **ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO** da parte dell'Ufficio di mediazione per mezzo della cancelleria;

attribuzione del fascicolo ad un membro dell'équipe (resp. fascicolo) in base ad esigenze organizzative interne Uff. med (distribuzione perequata carico di lavoro tra membri équipe).

- **PRIMO CONTATTO:** Invio lettere ad avvocati con allegato lettera per parti. Finalità è informare gli interessati dell'incarico affidato all'Ufficio di mediazione, dei profili di senso e della ricaduta che la mediazione potrà avere sul procedimento penale.

- **COLLOQUI PRELIMINARI INDIVIDUALI:**

momento cruciale nel percorso di mediazione, spesso determinante per il suo esito. Deve essere preparato con molta cura. L'attività del mediatore in questo primo incontro deve essere tesa a favorire la mediazione, ma non deve in alcun modo forzare il querelante a partecipare al programma, proprio per evitare il rischio di una seconda eventuale vittimizzazione. Anche l'adesione querelato dovrebbe essere il più possibile spontanea (ma spesso viene vista come modalità per ottenere dei benefici).

DUE FASI:

- 1) INFORMATIVA- profili di senso e procedurali med, può partecipare l'avvocato;
- 2) RICOSTRUZIONE CONFLITTO- E' preferibile fare colloquio preliminare prima con parte querelante poi con querelato.

- STUDIO DI FATTIBILITA': l'équipe deve valutare la fattibilità dell'intervento attraverso l'esame di alcuni requisiti delle parti (minimo di fiducia reciproca, *shock*, trauma subito, aspettative, pretese, possibilità seconda vittimizzazione, capacità di autocontrollo emozionale).

## **MEDIAZIONE**

### 6a. MEDIAZIONE DIRETTA:

L'incontro deve avvenire senza la presenza di terzi (parenti/amici parti, legali). Saranno presenti le parti e tre mediatori (il responsabile del fascicolo più due membri dell'équipe). La forte tensione emotiva, il rancore, l'atteggiamento ostile possono pregiudicare il raggiungimento di un accordo; entrambe le parti devono fare i conti con i rispettivi pregiudizi.

La modulazione dell'intervento varierà nello specifico in base a caratteristiche conflitto e confliggenti (a seconda dei casi stile direttivo, *empowering style* – non direttivo – , ibrido, ecc.).

### 6b. MEDIAZIONE INDIRETTA:

Quando le parti rifiutano l'incontro faccia a faccia per diversi motivi, il mediatore può proporre una mediazione indiretta attraverso:

- Scambio di corrispondenza e documenti
- Colloqui telefonici
- Colloqui con legali (facilitare la transazione)
- Ulteriori incontri separati delle parti

- ACCORDO DI MEDIAZIONE:

Tale accordo deve contenere le soluzioni individuate dalle parti, siano esse atti concreti (indennizzo, riparazione), azioni simboliche (le scuse, un dono) oppure norme di comportamento (seguire dei corsi, svolgere attività di volontariato).

L'accordo deve essere compreso da entrambi le parti in quanto ciascuna si impegna in qualcosa; l'accordo deve definire i tempi e i modi delle attività di riparazione.

E' necessario inoltre chiarire l'uso giuridico che può essere fatto dell'accordo e nella redazione occorre tenere presente anche la possibilità che le parti lo possano sottoporre al parere di qualcuno (avvocato, famiglia).

#### Tipologie accordo:

Accordo a "Regolamentazione dettagliata"

Accordo "Costituzionale" (dichiarazione di principi), in base ad esigenze parti.

8. **CONCLUSIONE:** La conclusione della mediazione può essere positiva o negativa. Si considera positiva quando le due persone cambiano prospettiva di relazione, riconoscono l'altro come persona, da questa composizione può scaturire una riparazione simbolica o materiale.

Suggello formale dell'esito positivo è la remissione della querela.

Riflessione équipe su andamento ed esito dell'incontro di mediazione (cosa ha funzionato, cosa no ecc.);

#### **POST-MEDIAZIONE**

9. **INVIO ESITO AL GDP**

(Massima sintesi-formule previste: NO MED.; MED. POSITIVA; MED. NEG.)

10. **FOLLOW-UP** (monitoraggio esiti): Valutazione della conformità della condotta riparativa all'accordo di riparazione siglato dalle parti dopo congruo periodo da effettuazione mediazione; Verifica del livello di soddisfazione delle parti.

## PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER I MINORENNI

### **Proposta**

La proposta di mediazione può venire dal magistrato, dalla polizia giudiziaria delegata per l'interrogatorio, dai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e del territorio, dalla vittima o dal reo.

- **Invio**

L'invio al Servizio di mediazione può essere effettuato dall'Autorità Giudiziaria oppure dai servizi previsti nell'art. 6 del D.P.R. 448/88 nello svolgimento delle funzioni di assistenza. È ammesso anche l'accesso diretto al Servizio Mediazione da parte del reo e della vittima. Condizione per l'invio è la manifestazione di un consenso che deve essere "informato". Il consenso è sempre "informato" nel senso che il minore e la vittima devono essere informati delle finalità generali della mediazione, dei contenuti e dei significati che vengono attivati, sottolineando il valore di "opportunità positiva". La mediazione può avvenire in ogni stato e grado del giudizio e durante l'esecuzione della pena. Quando avviene nel corso delle indagini preliminari, in prossimità del fatto reato, assume un significato molto forte per tutti gli attori coinvolti, vittima, collettività interessata, nonché per lo stesso minore.

- **Incontro individuale con le parti - Verifica della fattibilità**

Le parti (reo e vittima) vengono ascoltate separatamente, in un clima di accoglienza ed ascolto, per dare spazio alla persona di raccontare il suo "conflitto" di esprimere la sua sofferenza e, per quanto riguarda la vittima, di manifestare la sua rabbia e rappresentare le sue aspettative. In questa fase vengono sentiti ed informati i genitori del minore e il difensore. La parte finale dell'incontro con ciascuna delle parti è dedicata ad una definizione delle possibilità e delle condizioni di sviluppo del processo di mediazione.

- **L'incontro diretto delle parti**

Dopo l'accoglienza delle parti vengono precisate le regole dell'incontro e il ruolo del mediatore (anche se già precisati nella fase precedente). In questa fase il mediatore (équipe) attiva una comunicazione attorno al conflitto che si configura come riconoscimento del conflitto/danno e come ascolto e assunzione dei diversi punti di vista rispetto all'evento. La mediazione può comprendere anche un progetto di riparazione del danno, svolto dal reo in favore della vittima. L'accordo se riesce è opera dei protagonisti.

- **Comunicazione**

L'esito della mediazione deve essere comunicato alla Magistratura e al Servizio che sta seguendo il caso.

Non verranno comunicati contenuti, fatti, e comportamenti emersi durante la mediazione ma soltanto l'esito positivo o negativo della stessa. In caso di esito positivo potrà essere comunicato l'eventuale accordo di riparazione definito tra la vittima e il reo.

In ogni caso, la **mediazione riuscita** deve avere effettive ricadute positive sul piano giuridico, processuale e sostanziale (pur lasciando integra la discrezionalità del giudice nella scelta dello strumento che meglio risponde alle esigenze educative del minore);

**La mediazione non effettuata o dall'esito negativo** non deve invece in nessun modo produrre effetti sfavorevoli al reo: deve cioè rimanere sempre la possibilità concreta per il giudice di adottare provvedimenti di 'irrelevanza del fatto', perdono giudiziale, messa alla prova o comunque di misure non detentive".

## **MEDIAZIONE TRASFORMATIVA**

E' una modalità della mediazione caratterizzata dal fatto che il mediatore interviene nella situazione conflittuale con l'obiettivo di ***aiutare le parti a avere un confronto costruttivo, senza intervenire in maniera direttiva***, ma rispettando la loro autonomia decisionale sia sui modi di svolgimento del confronto, che sulle possibili soluzioni.

Il mediatore trasformativo è chiamato, da un lato, a sostenere – senza condizionare – gli sforzi che ciascuna parte fa per capire meglio la situazione e assumere decisioni al riguardo; dall'altro, a sostenere e incoraggiare – ma non a sollecitare – le eventuali aperture verso quanto espresso da controparte.

Il termine “trasformativo” si riferisce all'obiettivo perseguito di *trasformare il confronto conflittuale da distruttivo a costruttivo*. Scopo del mediatore è pertanto quello di supportare le parti nella mutazione della natura del conflitto, da esperienza tendenzialmente distruttiva e destabilizzante a confronto costruttivo.

**Nella mediazione tradizionale**, il mediatore prima ancora di iniziare l'incontro tra le parti ha in mente un “proprio” obiettivo, una “propria soluzione” del conflitto e dirige le parti verso quell'obiettivo o soluzione.

**Nella mediazione trasformativa** invece, il mediatore si preoccupa soltanto di far sì che le parti interagiscano costruttivamente, perché se le parti sono lucide, determinate a analizzare la situazione e le opzioni disponibili e sono aperte a considerare anche la posizione reciproca, le soluzioni possono emergere spontaneamente e facilmente dal confronto. Il compito del mediatore è solo quello di aiutare le parti a invertire le spirali negative e distruttive tipiche del conflitto per poter innescare un trend che consenta un confronto costruttivo.

Questo modello si propone come pratica non direttiva, in contrapposizione ad altri modelli come quello c.d. “dell'armonia” (il mediatore si sforza di ricomporre il conflitto, cercando la riconciliazione tra le parti ed il ripristino di una situazione di armonia perduta) e quello c.d. “problem solving” o “settlement oriented” (nel quale il mediatore si adopera fattivamente per il raggiungimento di un accordo tra le parti che componga la lite).

Concetti di base per la teoria trasformativa:

- **empowerment**: effetto di rafforzamento che porta una parte in conflitto a riacquistare la corretta percezione della propria autonomia decisionale, la consapevolezza delle forze a disposizione e la lucidità nell'identificare obiettivi e modi per raggiungerli.

**Recognition**: capacità di una parte di un conflitto di dare dignità alla posizione delle altre parti, il che comporta non già l'accettazione del loro punto di vista o delle loro pretese ma come minimo il raggiungimento di un atteggiamento di apertura interessata (se non empatica) e di una sospensione temporanea di (pre)giudizio.

Tutta l'azione richiesta al mediatore è volta, nel modello trasformativo, al supporto dei moti che, spontaneamente, le parti possono avere verso forme di empowerment e recognition nel corso del loro confronto.

Questi moti avvengono di continuo nel corso di un'interazione conflittuale, a dispetto del fatto che il conflitto tenda ad assumere forme distruttive che vanno in direzione contraria. La ragione per cui ciò avviene è identificata nell'insopprimibile desiderio delle parti coinvolte di guadagnare posizioni diforza e chiarezza interiore (empowerment) da un lato, e capacità di comprensione e relazione con l'avversario (recognition) , dall'altro.

A differenza di altri approcci il mediatore è concentrato sull'ascolto delle parti più che sulla promozione di una soluzione piuttosto di un'altra. Non elabora quindi proprie strategie, ma resta focalizzato in quel che avviene, nel momento in cui avviene. Ciò si serve per effettuare interventi che siano funzionali al supporto delle parti, e che consistono in **amplificazioni, contributi di chiarificazione, offerta di occasioni per assumere decisioni**.

L'intento di interventi di “**amplificazione**” è essenzialmente quello di far prendere coscienza alle parti di elementi emersi nell'interazione che risultano particolarmente importanti, in modo tale che siano ben chiari sia a chi li ha espressi che a chi li ha sentiti esprimere, così che entrambi possano valutarli meglio e assumere decisioni conseguenti. La “tecnica” largamente usata a tal fine è quella del c.d. Rispecchiamento, vale a dire una ripresa da parte del mediatori di parti di discorso che ritorni, senza elaborazioni, contenuto e emozioni espresse. Se ben fatta, essa produce di regola no shift trasformativo: chi ha espresso un concetto e se lo sente tornare indietro spesso lo rielabora magari modificandone spessore e dimensione.

Effetti simili si verificano anche sull'altra parte.

Altro intervento amplificativo usato dai mediatori trasformativi è quello denominato “**riassunto**”.

In tal caso, il mediatore interviene nel discorso riassumendo, appunto, dopo uno scambio più o meno lungo in cui le parti si sono confrontate, i temi toccati dando conto delle posizioni di ciascuno. Così, all'effetto amplificativo si aggiunge un effetto di supporto alla maggior chiarezza. Le parti, una volta sentite riassumere le questioni che premeva loro discutere decidono se riprendere, rielaborarle, abbandonarle, ecc.

Quanto alla terza categoria di interventi, I mediatori trasformativi colgono spesso l'occasione, nel corso della sessione di mediazione di offrire alle parti l'occasione di prendere decisioni relative sia ad aspetti organizzativi che di merito. E' il c.d. Check-in o verifica, usata ad esempio dopo un riassunto, per dare modo alle parti di decidere dove vogliono portare il discorso (a differenza dei mediatori non trasformativi che in genere tendono ad assumere le redini della situazione e a controllarne lo svolgimento, ad esempio determinando la sequenza degli incontri o chi debba parlare)

*“Sette facciate di altrettante abitazioni lungo la stessa via imbrattate con spray indelebile da un minore sbronzo di ritorno da una festa con gli amici.*

*Scatta la denuncia e il caso finisce sul tavolo della Procura della Repubblica e poi al Tribunale dei minori di Brescia.*

*Il pubblico ministero avvia il procedimento: per il reato di danneggiamento il minore potrebbe rischiare il carcere fino a un anno (misura che di solito non viene adottata per reati minori) oppure riparare con una sanzione pecuniaria.*

*Sei proprietari delle case imbrattate accettano di buon grado il danaro offerto dalla mamma del ragazzo per liquidare velocemente la pendenza giudiziaria. La settima proprietaria no.*

*Per il normale iter processuale la faccenda si chiuderebbe così: una vittima risarcita economicamente, ma non pienamente soddisfatta e un ragazzino che forse non si renderebbe conto neppure della gravità del reato commesso grazie all'intervento riparatore del genitore.*

*Ma il giudice decide di attivare l'Ufficio di Mediazione penale minorile istituito presso lo stesso tribunale da ormai tre anni. I mediatori avviano una serie di colloqui individuali con il reo e la vittima. Se entrambi lo desiderano, potranno incontrarsi alla presenza di un mediatore per un confronto.*

*Tutto cambia.*

*L'indagato e l'imputato hanno un nome e una storia: Alberto ha 16 anni, non ha mai conosciuto il papà, e vive con la mamma. Lucia si è appena sposata e da poco è andata a vivere nella casa ereditata dalla nonna. L'ha ristrutturata investendo tutte le sue risorse perché quella è la casa delle sue radici.*

*Proprio non riesce ad accettare che Alberto possa aver compiuto un gesto così oltraggioso alla memoria della nonna. Quello che per l'iter processuale viene liquidato come un reato minore per lei invece ha un grande peso.*

*Proprio sulle radici però Alberto e Lucia trovano un punto di dialogo. Alberto si rende conto di quanto la casa è importante per Lucia: capisce che il suo gesto ha causato in lei molto dolore e chiede scusa”.*

• **Caso 1** (Germania):

**un padrone di casa, dopo numerosi insulti e litigi col suo inquilino, arriva a schiaffeggiarlo;**

Nel caso di studio (1) l'analisi ha rivelato che sia la vittima che il reo erano estremamente attaccati all'idea del procedimento penale.

Benché il caso riguardasse un reato minore, entrambi i partecipanti si erano rivolti all'istituzione giudiziaria scrivendo lettere al giudice, al pubblico ministero e ai loro avvocati; inoltre, in tutti gli incontri di mediazione (18) essi cercavano di imitare la terminologia giuridica, nonostante, la giurisprudenza non fosse affatto il loro background professionale. Pertanto, invece di instaurare una qualche sorta di comunicazione interpersonale l'uno con l'altro, imitavano quanto accade di solito in un aula di tribunale, citando questi o quei documenti ripetutamente. Appare evidente che i partecipanti non avevano alcun interesse a risolvere il conflitto.

I partecipanti non sanno neppure quali sono le reali competenze del mediatore, così in alcuni casi lo considerano come uno psicoterapeuta o viceversa come un avvocato.

L'analisi del caso studio (1) ha messo in luce che durante un incontro di mediazione durato quasi tre ore, il reo aveva raccontato al mediatore una lunga e disconnessa storia sui ripetuti litigi con il suo inquilino, gli altri suoi vicini, il suo matrimonio e il suo divorzio, coprendo un arco di vita di circa 35 anni. È chiaro, quindi, che il vero conflitto con il suo inquilino era solo la punta dell'iceberg di una persona infelice che aveva bisogno di essere ascoltata da qualcuno e che non era affatto interessato a risolvere il conflitto col suo inquilino.

• **Caso 2** (Germania):

**un uomo accoltella gravemente il suo giovane vicino di casa per aver insultato lui e sua moglie. Litigavano da mesi, insultandosi e ferendosi l'un l'altro;**

I partecipanti sono estremamente preoccupati per le conseguenze che la mediazione può indurre sul processo penale. I rei, per esempio, hanno paura di un'ulteriore pena oltre il pagamento di un indennizzo. L'analisi del caso studio (2) ha mostrato che il reo non aveva alcun interesse a partecipare agli incontri di mediazione poiché temeva che la sua partecipazione potesse avere delle conseguenze negative sul processo. In particolare egli aveva paura della reazione del giudice dinanzi ad un suo eventuale pentimento. Data quindi l'estrema riluttanza del reo, il mediatore si vide costretto a chiudere il fascicolo e a restituirlo alle autorità giudiziarie.

In relazione al ruolo del mediatore è utile riportare alcune sequenze d'interazione che possono darci l'idea del grave **rischio** a cui il processo di mediazione è sottoposto, quando il **mediatore assume il**

**ruolo di psicologo-psicoterapeuta o viceversa di giudice e/o avvocato**, tralasciando così il suo mandato di imparzialità e neutralità tra le parti.

Il seguente esempio tratto dal caso di studio (2) mostra come un incontro preliminare con la vittima possa trasformarsi in un caso quasi terapeutico:

**mediatore:** (Piano) lei è davvero fortemente deluso, vero?

**vittima:** (*sospira*) - rassegnata – (*sospira*)

**mediatore:** (*sospira*)

**vittima:** (*tira su col naso*)

**mediatore:** credo sia ora che lasci dare sfogo alle lacrime

**vittima:** *prego?*

**mediatore:** credo sia ora che attraverso le lacrime superi....superi questo trauma

**vittima:** *lo faccio abbastanza spesso* (prende aria, respira di nuovo)... *va bene...*

**mediatore:** non c'è bisogno che si contenga qui, in questa sede

**vittima:** *ci provo*

**mediatore:** no? si sentirà sicuramente meglio se permette di dar sfogo alle sue frustrazioni

In questa sequenza, la vittima racconta al mediatore come la sua routine quotidiana avesse risentito del conflitto con l'autore del reato; d'un tratto sembra essere sopraffatta dalle emozioni.

Nonostante la vittima cercasse di trattenere le sue emozioni, il mediatore continua a insistere sui vantaggi che ne avrebbe tratto, in primis la gestione della rabbia.

Questo tipo sequenza interattiva rimanda a due ordini di problemi fondamentali:

- il mediatore si spinge oltre il suo mandato perdendo così la sua posizione di neutralità: egli tiene troppo conto dei sentimenti e delle preoccupazioni della vittima cercando insistentemente di farle esprimere le sue emozioni. Nonostante, quindi, le buone intenzioni del mediatore, la sequenza è un esempio di lavoro diretto fallito.
- In secondo luogo, l'interazione sembra sfociare in una questione quasi terapeutica.

Anche in questo caso vi è il rischio che il mediatore vada oltre le sue competenze perché non è psicologicamente preparato e la vittima non ha chiesto di essere sottoposta a terapia. Inoltre, da un punto di vista strutturale qualsiasi tipo di terapia richiede un rapporto confidenziale e di sostegno tra due persone. Va da sé che nel quadro di una mediazione ci sono tre parti e che il mediatore deve assumere sempre una posizione di imparzialità e neutralità sia nei confronti della vittima che del

reo.

La **mediazione penale può trasformarsi in una terapia psicoterapeutica** soprattutto:

1. quanto più il consiglio di mediazione opera indipendentemente dalle autorità giudiziarie (organizzazioni private senza scopo di lucro, in Germania e Francia);
2. quanto più si trattano casi “familiari”;
3. quanto più il mediatore utilizza un “stile d’interazione centrato sulla persona”. Come spiega l’autrice, nell’ambito di un’attività di mediazione, questo approccio ha il vantaggio di prendere in considerazione i sentimenti delle persone aiutandole a parlare di quello che è realmente loro successo. D’altra parte, però, lo svantaggio è quello di “scivolare” nell’intimo, personale ed emotivo delle parti. Di conseguenza il mediatore potrebbe perdere la sua neutralità, mentre il reo e la vittima potrebbero perdere di vista il conflitto su cui opera il processo di mediazione. Per l’autrice quanto più è complesso il conflitto, tanto più si va oltre la dimensione vittima-reo.

• **Caso 3** (Germania):

**un padre accusa l'ex moglie di avergli portato via i due figli;**

I partecipanti non sanno quali sono le richieste legittime da fare durante un incontro di mediazione penale. Generalmente le vittime invece di negoziare un accordo, anche in termini di risarcimento, chiedono una punizione esemplare per il reo. Nello specifico, l’analisi del caso studio (3) ha rilevato che l’ex marito non aveva nessuna intenzione di risolvere il conflitto con la sua ex moglie, ma piuttosto egli esprimeva insistentemente il desiderio che le fosse impartita una punizione poiché non gli permetteva di vedere i suoi figli, e pretendeva, inoltre, che le fossero posti dei limiti.

• **Caso 4** (Germania):

**un giovane uomo ferisce un ragazzo durante una rissa che ha coinvolto numerosi clienti di un pub;**

• **Caso 5** (Francia):

**un uomo di mezza età ferisce un giovane per aver insultato sua madre e per aver giocato a calcio in un luogo pubblico dove lui stava giocando a bocce;**

Preoccupa quando la mediazione mira a risolvere il conflitto in tutte le sue dimensioni relazionali. La prova che questa impostazione non può far fronte a conflitti troppo complessi è data dai risultati

emersi dal caso (5), nel quale **il mediatore inizia l'incontro individuale con la vittima comportandosi come un vero giudice e/o avvocato** in aula:

**mediatore:** Lei è il signor Lapièr?

**vittima:** sì

**mediatore:** lei abita al n.5, in via..., a .... il suo numero di telefono è ....

**vittima:** sì, sì

**mediatore:** la sua professione, per favore?

**vittima:** *lavoro come elettricista e contemporaneamente studio*

*mediatore:* bene...dunque noi siamo in mediazione penale perché lei ha esposto querela contro il signor Mallet, lei è stato ascoltato dalla polizia, la querela è stata trasmessa al pubblico ministero che ha predisposto su questo caso una mediazione per trovare una soluzione amichevole

In questa sequenza si nota che il mediatore, dopo aver verificato l'identità personale della vittima in un modo piuttosto formale, sintetizza il caso e definisce molto brevemente su cosa verteva l'incontro: trovare una soluzione al caso .

Rischia di emulare il procedimento giudiziario. Il mediatore non si concentra sulla vittima come persona, ma si preoccupa dei criteri formali. Senza qualificarsi, il mediatore dà per scontato di aver il diritto di condurre la conversazione ponendo delle domande; stabilisce quindi un rapporto asimmetrico con il suo interlocutore. Ciò è rafforzato da un elemento contestuale: il mediatore siede dietro la scrivania e i partecipanti stanno di fronte a lui, a differenza di altre commissioni di mediazione in cui gli incontri si tengono in una tavola rotonda, a simboleggiare l'uguaglianza dei partecipanti.

• **Caso 6** (Francia):

**un padre, che aveva la custodia del figlioletto di due anni, è accusato dalla sua ex-moglie di non rispettare il diritto di visita della madre.**

Questo è un caso sintomatico del rischio di coinvolgimento emotivo del mediatore.

I due mediatori avevano capito subito che il vero conflitto non era il reato penale, ma che questo era solo il sottoprodotto di una situazione familiare difficile. Durante gli incontri, infatti, emergevano sempre più elementi slegati all'effettivo reato, e ai mediatori fu subito evidente che il conflitto familiare era troppo complesso per essere risolto nel quadro di una mediazione penale. Tuttavia

essi, preoccupati che al bambino fosse negato il diritto di vedere sua madre, continuavano ad organizzare degli incontri che davano al bambino la possibilità di trascorrere più tempo con la madre. Si nota che per il bene del bambino, i mediatori avevano assunto il ruolo di assistenti sociali, perdendo di vista il loro mandato.

## **CASI CONCLUSI CON ESITO POSITIVO**

### **Caso n° 1**

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di minori decide di incaricare il Centro di mediazione Penale Minorile dell'esperimento di mediazione relativo al caso di Tizio (indagato per gli articoli 81 c.p., 612 e 594 C.P., in danno di Caio), procedendo ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 448/88 ed inviando il relativo carteggio al Centro competente. L'equipe invita i soggetti interessati, vittima e reo, con una lettera a partecipare ad un incontro, durante il quale raccoglie il consenso e valuta anche l'opportunità, di proseguire nel percorso di mediazione. A tal fine, appare necessario procedere alla valutazione preliminare delle condizioni personali e familiari della parti ed, in primo luogo, del giovane indagato. Nel caso di specie, ad esempio, Tizio (che ha 17 anni) vive in un piccolo paese della provincia di Cosenza, frequenta il 4° anno dell'Istituto tecnico per geometri. Vive in famiglia, ed è il primo di due figli. Entrambi i genitori lavorano: la madre è insegnante ed il padre è imprenditore. Nessun precedente penale pregresso. Il Sig. Caio (parte lesa), ha invece 49 anni, vive anch'esso in un paese della provincia di Cosenza e svolge la sua attività lavorativa in città in un contesto scolastico contraddistinto, quindi, dal contatto quotidiano con il modo giovanile. E' separato, ha due figli e vive solo. Nel primo colloquio con Tizio (all'incontro trattandosi di minori, erano stati naturalmente invitati anche i genitori), si procede alla spiegazione del significato e delle modalità della mediazione chiedendo ai genitori (che acconsentono) l'autorizzazione a sostenere un primo colloquio solo con il minore indagato. Viene chiesto al ragazzo di narrare l'accaduto dandogli il più ampio spazio nella discussione al fine di acquisire non tanto e non solo gli estremi delle vicende sottostanti alla mediazione quanto i timori connessi alle conseguenze del reato e le eventuali aspettative. La mediazione prosegue con la ricostruzione del fatto, pervenendo a conoscenza della sua effettiva consistenza, riconducibile a mero "scherzo telefonico", realizzato nei confronti di soggetto assolutamente sconosciuto al minore ed individuato in maniera del tutto casuale. All'esito della forte reazione emotiva della vittima, il reo era pervenuto alla determinazione di proseguire nel suo atteggiamento integrando la

comunicazione telefonica con offese e minacce dirette al malcapitato. Trattasi – come riferisce il minore – di determinazione assolutamente sconsiderata, assunta senza alcuna conoscenza delle conseguenze del suo gesto e della gravità dei suoi effetti. A tal fine Tizio dichiara di intendere incontrare personalmente Caio per poter ribadire quanto riferito ai mediatori. Si procede, dunque, ad incontrare separatamente Caio, informando anch'esso del significato e delle modalità della mediazione e chiedendo, ovviamente, il consenso a proseguire nel percorso. Il colloquio viene impostato con le medesime modalità già svolte nel corso del colloquio con il reo, assicurando a Caio piena libertà espositiva nella narrazione del fatto e delle sue conseguenze, dando ampio spazio alla persona perchè possa raccontare i termini del conflitto, esprimendo, anch'esso, timori ed aspettative connessi agli effetti del suo come del comportamento del reo. Caio conferma la ricostruzione dei fatti fornita da Tizio, riferendo di una telefonata anonima minacciosa ed intimidatoria, inizialmente sottovalutata ma reiterata più volte e con modalità sempre più preoccupanti. Caio appare visibilmente provato ed ancora seriamente preoccupato, solo da pochi mesi era riuscito a dare un volto al responsabile del fatto grazie all'attività investigativa dei carabinieri che avevano individuato l'autore del reato in un ragazzo di appena 17 anni. Mediante il ricorso al servizio della Telecom "Chi è" egli aveva tentato da solo di mettersi in contatto con il numero dal quale risultavano provenire le telefonate anonime, chiedendo inutilmente che tali vessazioni cessassero, perseguendo tale risultato solo mediante l'intervento forzoso delle autorità di polizia. Durante il colloquio è emersa la sensazione di un danno psicologico cresciuto nel tempo e riscontrabile in alcune parole della parte lesa ” .....*il danno che ho subito è enorme, nessuno mi potrà mai restituire i 3 anni di incubo che ho vissuto e la serenità persa.....*“, lasciando intendere, inizialmente, la volontà di perseguire il risarcimento del danno subito anche attraverso l'azione giudiziaria esercitata dal suo legale di fiducia che lo avrebbe supportato durante tutta la vicenda e la cui partecipazione alla fase di mediazione viene ritenuta opportuna dall'equipe.

Deve precisarsi come sia stato estremamente problematico il coinvolgimento di Caio nel percorso di mediazione stante la permanenza dei timori più volte ribaditi e ricondotti alle ripetute minacce ricevute e risoltesi nella determinazione di modificare il suo stile di vita, aumentando il sospetto verso il prossimo. L'equipe ha quindi evidenziato a Caio quanto fosse importante, per dissipare ogni suo timore, conoscere il reo e confrontarsi con lui cercando, da un lato, di comprendere le motivazioni dell'atto, ma anche e soprattutto di illustrare a Tizio le conseguenze del suo gesto, contribuendo ad integrare, in tal modo, la funzione mediatrice con quella pedagogica utile a consentire al reo di prendere consapevolezza degli aspetti più dolorosi del suo gesto. Proprio in virtù di quest'ultimo

chiarimento, essendo Caio molto attento alle problematiche giovanili ed interessato soprattutto agli aspetti dell'educazione, lo stesso si è determinato all'incontro con Tizio che si svolge nella data e nell'ora fissata presso il centro. Durante l'incontro congiunto si ravvisa ad un atteggiamento ansioso ed un po' bloccato nell'esposizione da parte di Tizio, mentre Caio continua ad essere chiuso e timoroso (restava seduto con atteggiamento rivolto nella direzione dell'equipe anche quando riferiva cose che riguardavano la controparte). Nonostante ciò è proprio Caio che, con tono sempre più pacato ed atteggiamento sempre più sereno, ripercorrendo le varie fasi della vicenda e le ansie che essa aveva determinato, contribuisce ad allentare la tensione, creando un clima calmo e disteso che l'equipe ritiene opportuno valorizzare, ponendo l'accento sui punti salienti del discorso e traghettando le emozioni in direzione del giovane Tizio. Anche l'atteggiamento di quest'ultimo si modifica sensibilmente. Egli percepisce profondamente la sofferenza di Caio e riesce a trovare le parole giuste per esprimerla e chiedere le sue sentite scuse. I due si parlano direttamente, guardandosi in volto. La conversazione prosegue in altra direzione, il sig. Caio, infatti, mostra interesse per il percorso scolastico di Tizio e per i suoi progetti futuri. Si rende disponibile, dato il suo lavoro, a supportarlo nell'orientamento universitario. I due convenuti, raggiunti dal padre del minore, si accomiatano dall'equipe, sereni e soddisfatti ringraziando soprattutto per avere avuto la possibilità di esprimere liberamente tutte le più recondite emozioni in merito alla vicenda; e riferiscono di volersi recare presso la stazione dei Carabinieri per la remissione e contestuale accettazione della querela.

## **CASO N° 2**

Il Giudice dell'udienza preliminare esaminato il progetto predisposto, ritenuto congruo ai dettami normativi, sospende il processo per un periodo di mesi 9 e mette alla prova "Tizio e Caio", ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88, dispone inoltre che il servizio sociale inserisca un'adeguata attività di riconciliazione con la persona offesa dal reato. L'Ufficio Servizi Sociali Minorili, quindi invia al centro di mediazione la richiesta di intervento, con allegata copia del verbale di udienza preliminare. I minori, responsabili di una rapina a mano armata in una banca della loro città, sono stati sottoposti ad arresto e per un periodo assoggettati alla permanenza obbligatoria nella loro abitazione con la possibilità di frequentare unicamente la scuola. Il Centro di Mediazione Penale Minorile, acquisita telefonicamente la disponibilità del legale rappresentante della Banca, invita con lettera entrambe le parti a comparire davanti all'Ufficio di mediazione. Nel caso di specie, ad esempio, Tizio (che aveva appena compiuto i 18 anni) vive in città, frequenta il 2° anno di un Istituto tecnico

non ha alcun precedente penale. Vive con famiglia, ed è il primo di due figli. La madre è commerciante, il padre è detenuto (informazione che però viene acquisita dall'equipe di mediazione in un secondo tempo, in quanto il ragazzo evita accuratamente l'argomento). L'altro reo, Caio, di 15 anni, all'epoca del fatto aveva appena compiuto i 14 anni. Frequenta il 1° anno di un Istituto tecnico, con ottimi risultati. Vive in città con la famiglia composta da tre figli e genitori, entrambi commercianti. La Sig.ra Mevia rappresenta la banca, presso la quale lavora da molti anni, che è stata oggetto di furto; era presente il giorno della rapina e vive in città. Nel primo colloquio con i rei (all'incontro trattandosi di minori, erano stati naturalmente invitati anche i genitori), si procede alla spiegazione del significato e delle modalità della mediazione chiedendo al genitore (che acconsente) l'autorizzazione a sostenere un primo colloquio solo con i minori indagati. Viene chiesto ai ragazzi di narrare l'accaduto dando loro il più ampio spazio nella discussione al fine di acquisire eventuali motivazioni sottostanti alla loro azione criminosa, i timori connessi alle conseguenze del reato e le loro eventuali aspettative. La mediazione prosegue con la ricostruzione del fatto, pervenendo a conoscenza della sua effettiva consistenza, riconducibile alla rapina da loro messa in atto e dall'evolversi delle situazioni susseguenti: dall'arresto, alla permanenza nel Centro di Prima Accoglienza, il successivo stato di detenzione ed il percorso di messa alla prova, consistente nella collaborazione con una cooperativa di assistenza domiciliare a persone gravemente ammalate. Man mano che i due ragazzi procedono nella narrazione, (è il più giovane che interloquisce con maggior disinvoltura), diventa sempre più lampante che i due ragazzi avevano agito per gioco e non per necessità. Contribuiscono a pervenire a questa convinzione, le modalità adottate nell'esecuzione dell'atto, assolutamente da principianti e posto in essere in maniera del tutto sprovvista (l'atto viene deciso solo la sera prima, passando davanti alla sede della banca in questione ed il mezzo prescelto per la fuga (un piccolo scooter) viene lasciato acceso ad un isolato di distanza dalla banca, con il motore acceso e le chiavi inserite). Le circostanze di cui sopra hanno reso immediatamente chiaro l'accaduto, consentendo ai mediatori di convogliare subito la comunicazione sulla gravità della loro azione e sulle conseguenze gravi del loro gesto. I due si sono mostrati subito assolutamente consapevoli e responsabili, desiderosi di incontrare l'incaricato della banca per potersi scusare e finalmente poter rimuovere definitivamente questa brutta esperienza. Si evidenzia la positività della figura del padre di Caio che ha sempre accompagnato i due minori e non solo fisicamente. Gli stessi ragazzi, d'altra parte, gli attribuiscono grande importanza per essergli sempre stato vicino e disponibile; in particolar modo il figlio afferma di essere molto dispiaciuto soprattutto per l'atteggiamento del proprio padre, letteralmente così dichiarando" *...avrei preferito che mi ammazzasse di botte ma il*

*suo sguardo da quel giorno.....è cambiato è come se non si fidasse più di me... ora devo ricominciare tutto da capo per riconquistare il tempo perso....*”. Si procede, dunque, ad incontrare separatamente la sig.ra Mevia, informandola del significato e delle modalità della mediazione e chiedendo, ovviamente, il consenso a proseguire nel percorso. Il colloquio viene impostato con le medesime modalità già svolte nel corso del colloquio con i rei, assicurando alla Sig.ra Mevia piena libertà espositiva nella narrazione del fatto e delle sue conseguenze, dando ampio spazio alla persona perchè possa raccontare i termini del conflitto, esprimendo, anch’essa, timori ed aspettative connessi agli effetti del suo come del comportamento dei rei. La Sig.ra Mevia conferma la ricostruzione dei fatti fornita da Tizio e Caio. Appare molto agitata e ancora visibilmente provata, anche se riferisce che col suo tipo di lavoro si è pronti ad esperienze di questo genere; afferma di aver provato molta paura e di essere stata infastidita anche dopo il fatto per una serie di procedure alle quali era stata sottoposta, come prassi, la banca dopo una rapina. Non conosceva il volto dei due aggressori e questo la lasciava molto perplessa benchè procedesse ad acconsentire all’incontro con i minori. L’equipe ha evidenziato alla sig.ra Mevia quanto fosse importante, per dissipare ogni suo timore, conoscere i rei e confrontarsi con loro cercando, da un lato, di comprendere le motivazioni dell’atto, ma anche e soprattutto di illustrare ai minori le conseguenze del loro gesto. Durante l’incontro congiunto si ravvisa un atteggiamento molto agitato e ansioso da parte della sig.ra Mevia, mentre i due minori si mostrano tranquilli e desiderosi di giungere ad una riconciliazione. A tanto contribuisce proprio Mevia che, una volta dato un volto ai due rapinatori e percependo nell’immediatezza che si trattava di due ingenui regazzini, con tono sempre più dolce ma fermo e deciso, ripercorrendo le varie fasi della vicenda e le ansie che essa aveva determinato (Mevia, in condizione di ostaggio, si era sentita male, la guardia giurata della banca era armata e avrebbe potuto far fuoco), contribuisce ad allentare la tensione, creando un clima calmo e disteso che l’equipe ritiene opportuno valorizzare, ponendo l’accento sui punti salienti del discorso e traghettando le emozioni in direzione dei giovani. Essi percepiscono profondamente la sofferenza di Mevia e riescono a trovare le parole giuste per esprimerle l’acquisita consapevolezza e la responsabilizzazione alla quale erano giunti. I due raccontano del loro percorso di messa alla prova, di quanto profondamente li abbia segnati e delle gratificazioni personali e umane che ne stanno traendo, raccontano inoltre che da questa esperienza sono usciti profondamente cambiati, finendo per apprezzare, nel periodo di reclusione la scuola (“.... andare a scuola era una festa, era l’unico modo per uscire dalle mura di casa.....”). Mevia ha molto apprezzato l’occasione che le è stata offerta con il percorso di mediazione perchè sentiva che in lei il senso di terrore dell’incognito si era ridimensionato e trasformato. I

convenuti, si accomiatano dall'equipe, sereni e soddisfatti ringraziando soprattutto per avere avuto la possibilità di esprimere liberamente tutte le più recondite emozioni in merito alla vicenda.

### **Caso n° 3**

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di minori decide di incaricare il Centro di Mediazione per l'esperimento di mediazione relativo al caso di Tizia (indagata per il reato di cui all'articolo 582 C.P., in danno di Caia), procedendo ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 448/88 ed inviando il relativo carteggio al centro competente. Il Centro di mediazione invita quindi i soggetti interessati (vittima e reo), inviando loro una lettera con l'invito a voler partecipare ad un incontro preliminare preordinato ad acquisire il consenso all'ulteriore prosieguo del percorso di mediazione, da assumere secondo una personale valutazione di opportunità. Nel caso di specie, ad esempio, Tizia (che ha 15 anni) vive a Cosenza, frequenta l'ultimo anno della scuola media inferiore, si è appena trasferita col padre da Milano e vive con le tre sorelle ed insieme alla nonna. Il padre lavora e frequenta un corso serale per la licenza media, sta subendo la separazione dalla moglie che è rimasta a Milano col convivente e si dedica molto ai suoi figli con gli innumerevoli problemi legati non solo alla separazione ma anche al trasferimento. Non risulta alcun precedente penale pregresso a suo carico. La giovane Caia (parte lesa) ha invece 16 anni vive in famiglia ed è la prima di due figlie. E' orfana di padre da poco tempo e la madre, ancora affranta dalla morte del marito, cerca di mantenere, la famiglia come può, è di umili origini e frequenta un corso serale per la licenza media (lo stesso del papà di Tizia), vive anch'essa a Cosenza e va a scuola. Nel primo colloquio con Tizia (all'incontro trattandosi di minori, erano stati naturalmente invitati anche i genitori) si procede alla spiegazione del significato e delle modalità della mediazione chiedendo ai genitori (che acconsentono in tal senso) l'autorizzazione a sostenere un primo colloquio solo con la giovane indagata. Viene chiesto alla ragazza di narrare l'accaduto dando il più ampio spazio alla sua discussione al fine di acquisire tanto gli estremi delle vicende interessanti il tentativo di mediazione quanto i timori connessi alle conseguenze del reato e le eventuali aspettative. Non c'è conoscenza pregressa tra le due ragazze né rispetto all'episodio c'è mai stata una precisa volontà di nuocere in alcun modo e per qualche motivo specifico; la vicenda potrebbe quindi ricondursi a semplice litigio tra coetanee e consistita, concretamente, nella difesa assunta da Tizia in favore di due amiche, apostrofando malamente Caia lungo il Corso cittadino determinando la sua reazione e la

richiesta di intervento inoltrata alla polizia. La ragazza dichiara di intendere incontrare personalmente Caia per poter ribadire quanto riferito ai mediatori. Si procede, dunque, ad incontrare separatamente Caia (anche in questo caso trattandosi di minore era indispensabile la presenza della madre e nel caso specifico anche della sorellina minore presente al fatto) ed anche in questo caso l'equipe procede ad informare anche questi del significato e delle modalità della mediazione chiedendo, ovviamente, il consenso a proseguire nel percorso. Il colloquio viene impostato con le medesime modalità già svolte nel corso del colloquio con il reo assicurando a Caia piena libertà espositiva nella narrazione del fatto e delle sue conseguenze e dando ampio spazio alla persona perché possa raccontare i termini del conflitto esprimendo anch'essa timori ed aspettative connessi agli effetti del suo come del comportamento del reo.

Caia conferma la ricostruzione dei fatti fornita da Tizia ma la sua narrazione risente negativamente dell'accentuazione, da parte della madre presente, circa il contenuto dell'episodio manifestando grande apprensione e timore per il fatto di dover reggere da sola il peso di tutta la famiglia e soprattutto due figlie femmine. Caia è molto chiusa ma esprime il suo consenso all'incontro di mediazione. Durante l'incontro congiunto si rileva un atteggiamento decisamente più chiuso e bloccato nell'esposizione, da parte di Caia, mentre Tizia continua ad essere fiduciosa e serena nella direzione dell'equipe. Nonostante ciò è proprio Caia che adjuvata dalla sorella minore con tono sempre pacato ed atteggiamento sempre più sereno, ripercorrendo le varie fasi della vicenda e le ansie che essa aveva determinato, ricompono il conflitto e assume i reali contorni. Le ragazze vengono sollecitate a rivedere la vicenda dalle due diverse prospettive, a riflettere sulle tristi similitudini della loro vita ( l'una senza padre e l'altra con la mamma lontana, a dover scegliere dove vivere e con chi), ponendo l'accento sui punti salienti del discorso e traghettando le emozioni in direzione di entrambe. Anche Tizia partecipa attivamente rappresentando la sua posizione, percependo con chiarezza le insicurezze delle giovani astanti e scusandosi. Le ragazze chiedono quindi di essere lasciate sole per poter approfondire la loro conoscenza e l'equipe condivide ovviamente tale richiesta approfittando per restituire il conflitto ricomposto ai genitori delle giovani, che scoprono di essere compagni di corso, di avere anche loro simili preoccupazioni in qualità di genitori unici nella gestione delle rispettive famiglie , in particolare il padre di Tizia esprime la sua preoccupazione per le ripercussioni che quest'episodio potrebbe avere sulla sua causa di divorzio. I due raggiungono un buon livello di comunicazione e comprensione soprattutto delle reciproche difficoltà di educatori, si accordano per il ritiro e la contestuale accettazione della querela ringraziando soprattutto per avere avuto la possibilità di esprimere liberamente tutte le più recondite emozioni in

merito alla vicenda. Le ragazze, rimaste in conversazione per tutto il tempo, nel salutare l'equipe la informano di aver convenuto un appuntamento per il pomeriggio sul corso cittadino, manifestando contestualmente la sopraggiunta serenità rispetto all'epoca dell'evento e la loro contentezza per il nuovo rapporto di amicizia che si è venuto a creare. L'equipe chiede infine al papà di Tizia di aiutare la mamma di Caia e lui decide anche di inviare un cesto natalizio.

#### **CASO n°4**

Il Pubblico Ministero esaminato il caso lo invia ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 448/88, presso il Centro di attività di mediazione (C.A.M.) per il perfezionamento della procedura di riconciliazione con la persona offesa. Il minore Tizio è indagato per aver commesso un furto in una chiesa. Tizio ha 16 anni vive in famiglia ed ha diversi fratelli. I genitori, di umili origini, vivono in un piccolo paese della provincia di Crotone, lavorando come possono per controllare ed educare questi figli seppur a fatica. Tizio dopo aver preso la licenza media ha fatto diversi lavoretti saltuari e ultimamente aiuta lo zio nei mercatini rionali e non ha esperienze penali pregresse.

Don Caio ha 40 anni è il parroco della chiesa della frazione marina del paese e viene contattato telefonicamente manifestando il suo interesse all'incontro e dichiarando anche la piena disponibilità ad una fattiva collaborazione per sostenere ed aiutare il ragazzo e la sua famiglia. Nel primo colloquio con Tizio, (come sempre presenti anche i genitori) si procede a spiegare il significato e le modalità della mediazione e si chiede il consenso dei genitori a poter espletare un colloquio con il solo minore indagato. Il permesso viene accordato dai genitori non senza aver espresso tutto il loro risentimento nei confronti del figlio per il suo gesto, ritenuto ancor più deprecabile perché compiuto in un luogo sacro. Durante il colloquio con Tizio gli viene chiesto di narrare quanto accaduto e di manifestare un proprio parere in ordine alle conseguenze del reato che gli viene contestato, dando adeguato spazio al soggetto medesimo affinché possa raccontare i termini del conflitto, esprimere le sue paure e le sue aspettative. Le manifestazioni del consenso vengono completate con la manifestazione di disponibilità anche della vittima a partecipare all'incontro di mediazione. Il giovane riferisce inoltre di non aver mai riflettuto sulle conseguenze del suo gesto e di non aver mai preso in considerazione l'eventualità e l'entità che potessero esservi così gravi

ripercussioni nei suoi confronti. Egli dichiara quindi la sua intenzione di incontrare don Caio per potergli spiegare quanto ha riferito all'equipe. Nel primo colloquio con quest'ultimo si procede a spiegare il significato e le modalità della mediazione e si chiede il consenso a proseguire il percorso di mediazione. L'equipe, già in tal senso telefonicamente rassicurata, colloquia col sacerdote che, anche in considerazione del suo ruolo conferma la sua collaborazione, riepilogando sommariamente la narrazione dei fatti e le conseguenze del reato ribadendo l'intento di partecipare all'incontro di mediazione direttamente con il reo. Durante questo incontro congiunto Don Caio, rivolgendosi con dolcezza al ragazzo, spiega quanto importanti siano per una parrocchia le offerte oggetto del furto e quale sacrificio rivesta la sua raccolta in un paese povero come quello in cui loro vivono. Inoltre, supportato dall'equipe, si sofferma a lungo per spiegare al ragazzo la pericolosità di gesti come questo che possono rimanere semplici ragazzate se sporadici e solitari ma possono diventare preludio di coinvolgimenti in attività malavitose se compiuti sotto l'influsso di terzi. Esprime grande preoccupazione per le cattive compagnie frequentate dal ragazzo e conseguentemente personali perplessità sull'idea che il giovane abbia agito solo. Tizio però insiste a dire di non avere avuto nessun complice né di essere stato spinto da alcuno a compiere lo sconsiderato gesto (sebbene permanga il dubbio che il fatto possa rientrare nel rito di iniziazione per l'ingresso nel gruppo). I genitori del ragazzo, preoccupati anche loro per il destino del figlio e per le cattive compagnie, rassicurano tutti che impegnato come è nel lavoro non ha più il tempo di frequentare quei ragazzi e si comporta bene. Tizio ha ascoltato con molta attenzione le parole del parroco e comunica con profondità le sue sentite scuse. Don Caio, da parte sua, mostra interesse per il percorso di vita di Tizio e per i suoi progetti futuri. A questo punto l'equipe gli suggerisce di pensare a qualche attività utile da far svolgere al giovane in seno alla parrocchia idonea a realizzare una sorta di concreto risarcimento morale per il danno subito ma anche e soprattutto un modo per far crescere il ragazzo e supportare la famiglia nel compito educativo. Il sacerdote concorda sulla proposta decidendo di coinvolgere il ragazzo nelle attività parrocchiali, salutandolo affettuosamente ricambiato, il giovane Tizio e la sua famiglia, manifestando la sua soddisfazione del percorso intrapreso che gli ha consentito di aver potuto conoscere da vicino il giovane.

## CONCLUSIONI

Modalità alternative di amministrazione della giustizia non riducono, ma anzi incrementano il senso di giustizia da parte della vittima di reato, senso di giustizia che tradizionalmente viene correlato alla certezza della punizione del colpevole. Per quanto riguarda l'autore del reato, i programmi di mediazione sono comunque correlati al risultato di un più adeguato reinserimento sociale del condannato, poiché rinforzano il senso di responsabilità e riducono l'effetto stigmatizzante che comunque la pena comporta.

Le esperienze di mediazione giudiziaria e di giustizia riparativa nel suo complesso sono tuttora piuttosto limitate ed in larga misura applicate in via del tutto sperimentale affinché si possa giungere ad un giudizio di maggiore efficacia rispetto ad altri modelli di giustizia.

Per maggiore efficacia si intende l'influenza positiva sulla riduzione della criminalità, sullo snellimento delle prassi giudiziarie, sulla riduzione dei costi connessi alla pena detentiva ed alle stesse misure alternative.

Se possiamo ipotizzare una valorizzazione del ruolo della vittima all'interno del processo, dobbiamo considerare tuttavia che non sempre c'è stata accettazione della mediazione e che molte vittime, o non sono state inserite nei progetti esaminati, o hanno preferito l'iter processuale tradizionale o magari forme di risarcimento attraverso procedure di natura civile.

Per quanto riguarda invece l'autore resta confermato l'effetto positivo di ricoprire un ruolo attivo all'interno della giustizia (fare "qualcosa" per la vittima in alternativa alla sanzione), ruolo attivo che meglio si configura con la finalità di una rinnovata appartenenza del reo al contesto sociale; restano tuttavia da risolvere alcuni nodi problematici che sono connessi sia alla realizzazione che all'individuazione degli obiettivi. In primo luogo si evidenzia il rischio di una strumentalizzazione da parte del reato dell'attività di mediazione per il raggiungimento di obiettivi che comportino l'uscita dal circuito penale o il conseguimento di una riduzione della pena, rischio del resto comunque compreso qualora si consideri la stessa mediazione penale come una delle tante modalità alternative di intervento sul reo.

Risultati positivi sulla riduzione del recidivismo sono individuati in una ricerca su minori autori di reato sottoposti a programmi di restituzione degli Stati Uniti. E' stato rilevato un follow up positivo nei successivi dodici mesi dei minori che avevano assolto alla restituzione senza procedimento formale rispetto ai minori sottoposti a restituzione con procedimento formale; all'interno di tale gruppo raggiungevano risultati positivi (non commissione di reato nell'arco dei successivi dodici mesi) soprattutto i minori che erano stati sottoposti al probation con restituzione rispetto a coloro che erano stati sottoposti al

probation senza restituzione (32% contro 38%), con la conclusione che il probation con restituzione è associato ad un più basso tasso di recidivismo rispetto al probation senza restituzione.

La mediazione penale rappresenta indubbiamente la novità più significativa introdotta negli ultimi vent'anni nel contesto della giustizia minorile. L'attività di mediazione, infatti, è l'unica occasione in cui il reo può essere messo a confronto con la vittima del reato. Questo confronto rappresenta, forse, la vera essenza della mediazione: la vittima, troppo spesso oggetto di marginalità e scarsa attenzione, può recuperare il suo ruolo attivo, sentirsi maggiormente considerata e ridurre il danno materiale e morale subito dal reato; viceversa il reo può confrontarsi con le conseguenze della sua azione e giungere gradualmente verso un percorso di crescita in termini di maturità e responsabilizzazione. Tuttavia, i risultati emersi dal lavoro di Stefanie Thankle (2007) hanno messo in luce come l'attività di mediazione non sia esente da problematiche che necessitano di maggiore attenzione e approfondimento. Nello specifico si è visto che: 1. il legame strutturale tra la mediazione penale e il quadro giuridico, entro il quale si colloca, pone la mediazione penale in una posizione di controllo e di dipendenza rispetto alla legge, ostacolando il suo specifico *modus operandi* e portando a dei risultati fallimentari. Da qui la necessità che la mediazione possa trovare una sua legittima collocazione e autonomia rispetto al sistema giudiziario; 2. la mediazione penale risulta una procedura sconosciuta alla maggior parte dei partecipanti; più precisamente: • i partecipanti non capiscono il motivo per cui sia stata predisposta una mediazione penale e pretendono di essere presi sul serio dal sistema penale; • i partecipanti non comprendono i principali obiettivi perseguiti dalla mediazione; • i partecipanti sono estremamente preoccupati per le conseguenze che la mediazione può indurre sul processo penale; • i partecipanti non sanno quali sono le richieste legittime da fare durante un incontro di mediazione; • i partecipanti non sanno quali sono le reali competenze del mediatore. Questi risultati mettono in evidenza l'incapacità dei partecipanti di "proiettarsi" dal quadro di un procedimento penale a quello di un processo di mediazione reo-vittima. A tal proposito è utile riportare l'affermazione di Dely (2003, pag. 220), secondo cui "la maggior parte delle persone non dispone di una mappa mentale di ciò che questa forma di giustizia sembra essere, né come si deve agire in essa, né quale sia il risultato ottimale. Ciò presuppone l'acquisizione di un nuovo "elemento culturale" tale per cui il reo e la vittima siano in grado non soltanto di riflettere e confrontarsi con le pratiche di mediazione penale, ma anche di familiarizzare con le regole e gli obiettivi che tali procedure comportano. 3. I mediatori non sono sufficientemente qualificati professionalmente. In particolare si è visto come nell'ambito di un incontro di mediazione essi assumano il ruolo di psicologopsicoterapeuta o viceversa di giudice e/o avvocato. Nel primo caso il rischio è che il mediatore possa trasformare l'incontro di mediazione in una seduta di psicoterapia. Nel secondo caso, invece, il rischio è che il mediatore possa emulare il

procedimento giudiziario. Tutti i casi analizzati dall'autrice convergono nell'una o nell'altra direzione. Forse questo risultato potrebbe essere strettamente connesso ai diversi ruoli degli operatori che provengono da formazioni differenti. Indubbiamente una delle più grandi difficoltà, che si evidenzia tra operatori appartenenti a scienze diverse, è proprio quella di saper coniugare le loro competenze mantenendo la specificità e l'autonomia della propria disciplina. Va da sé che nell'ambito di un incontro di mediazione la lettura del conflitto nascente dall'illecito e gli eventuali strumenti utilizzati per la gestione del medesimo, assumono una connotazione diversa se osservati con gli occhi del giurista e/o avvocato, come uomo di legge o con quelli dello psicologo-psicoterapeuta, come uomo che studia il comportamento umano. Si ricorda a tal proposito che "i giuristi e gli psicologi rappresentano due comunità di studiosi che, pur occupandosi di due campi connessi, si ispirano a presupposti diversi che lungi dal predisporre ad un dialogo integrativo tendono ad enfatizzare una pretesa reciproca incompatibilità" (Gulotta, 2002 pag.1). L'augurio è che frammenti di conoscenze provenienti da mondi diversi -il mondo psicologico e quello del diritto possano convergere verso uno spazio comune e/o condiviso che renda possibile il confronto, condizione necessaria affinché i vari contributi possano valorizzarsi a vicenda. In definitiva si può affermare che tutte queste problematiche potrebbero avere un valore significativo se considerate come un'occasione di riflessione e di discussione finalizzata a migliorare le pratiche di mediazione all'interno del sistema penale. Indubbiamente anche in Italia si rende necessaria la possibilità che vengano sviluppate ulteriori ricerche che portino ad un maggiore conoscenza della mediazione penale in termini di efficienza ed efficacia. Nello specifico sarebbe utile poter condurre, anche nel nostro Paese, uno studio empirico che prenda in considerazione il processo di interazione tra i partecipanti (reo-vittima e mediatore) al fine di valutare l'impatto e il funzionamento della mediazione penale, e di proporre eventuali interventi che consentano alla stessa di mantenere e migliorare il suo carattere specifico.